



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, ...  
[...]<sup>C</sup>

**REGOLAMENTO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE**

**del [...]**

**che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative alle operazioni di volo specializzate e che modifica il regolamento (UE) n. .../... della Commissione che stabilisce norme dettagliate per le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio**

## **REGOLAMENTO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE**

**del**

**che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative alle operazioni di volo specializzate e che modifica il regolamento (UE) n. .../... della Commissione che stabilisce norme dettagliate per le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

Considerando quanto segue:

- (1) Gli operatori e il personale impegnato nell'utilizzo di certi aeromobili devono soddisfare i pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008.
- (2) Conformemente al regolamento (CE) n. 216/2008, la Commissione deve adottare le norme di attuazione relative alla fissazione delle condizioni per l'utilizzo in sicurezza degli aeromobili. Il regolamento (UE) n. .../... ha stabilito tali norme di attuazione per le operazioni di trasporto aereo commerciale.
- (3) Questo regolamento modifica quindi il regolamento (UE) n. .../... al fine di includere aspetti particolari relativi alle operazioni specializzate commerciali e non commerciali.
- (4) Al fine di garantire una transizione agevole e un livello elevato di sicurezza nell'aviazione civile nell'Unione europea, le misure di attuazione devono rispecchiare lo stato dell'arte, incluse le migliori pratiche, e il progresso scientifico e tecnico nel settore delle operazioni di volo. Di conseguenza, è necessario prendere in considerazione i requisiti tecnici e le procedure amministrative concordati sotto gli auspici dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e le Joint Aviation Authorities europee fino al 30 giugno 2009, nonché le norme nazionali esistenti relative a un ambiente nazionale specifico.
- (5) È necessario che l'industria aeronautica e le amministrazioni degli Stati membri dispongano del tempo sufficiente per adattarsi al nuovo quadro normativo.
- (6) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha preparato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato come parere alla Commissione europea in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008.

---

<sup>1</sup> GU L 79 del 13.3.2008, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. .../... della Commissione è modificato come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 1, il testo “nonché le operazioni specializzate” è aggiunto dopo “operazioni di trasporto aereo commerciale con aeroplani ed elicotteri e operazioni non commerciali con aeroplani, elicotteri, palloni e alianti”.
2. All'articolo 1, paragrafo 2, la dicitura “trasporto” è stata cancellata.
3. All'articolo 1, paragrafo 3, il testo “e operazioni specializzate non commerciali” è inserito dopo “operazioni non commerciali”.
4. L'articolo 1, paragrafo 4, è stato cancellato e l'articolo 1, paragrafo 5, è stato rinumerato come paragrafo 4.
5. I seguenti due paragrafi vengono aggiunti all'articolo 2:

“5. “Operazioni specializzate”, tutte le operazioni commerciali diverse dal trasporto aereo commerciale e tutte le operazioni non commerciali nelle quali:

  - (a) l'aeromobile si trova a volare vicino alla superficie per svolgere la missione,
  - (b) vengono svolte delle manovre acrobatiche;
  - (c) è richiesto dell'equipaggiamento speciale per svolgere la missione;
  - (d) sono richiesti degli specialisti in operazioni specializzate;
  - (e) vengono rilasciate delle sostanze dall'aeromobile durante il volo;
  - (f) vengono sollevati o trainati dei carichi esterni o merci;
  - (g) le persone entrano o escono dall'aeromobile durante il volo; o
  - (h) lo scopo della missione è quello di esibire un aeromobile, pubblicizzare o partecipare in una competizione.
6. Specialista in operazioni specializzate”, una persona assegnata dall'operatore o da un terzo, o in qualità di un'impresa, che:
  - (a) svolge compiti al suolo direttamente associati a un compito specializzato; o
  - (b) svolge compiti specializzati a bordo o dall'aeromobile.”
7. All'articolo 2, “VII” è sostituito da “VIII”.
8. All'articolo 5, paragrafo 5, il testo “1., 3. e 4.” è sostituito dal testo “1., 3., 4., 6., 7. e 8.”.
9. I seguenti quattro paragrafi vengono aggiunti all'articolo 5:

“6. Gli operatori di aeroplani, elicotteri, palloni e alianti utilizzano un aeromobile solamente per lo scopo delle operazioni specializzate commerciali come specificato negli allegati III e VIII al presente regolamento.

7. Gli operatori di aeroplani ed elicotteri complessi a motore utilizzano un aeromobile solamente per lo scopo delle operazioni specializzate non commerciali come specificato negli allegati III e VIII al presente regolamento.

8. Gli operatori di aeromobili non complessi a motore utilizzano un aeromobile solamente per lo scopo delle operazioni specializzate non commerciali come specificato nell'allegato VIII al presente regolamento.
9. I voli effettuati immediatamente prima, durante o immediatamente dopo le operazioni specializzate e direttamente connessi a tali operazioni devono essere effettuati in conformità ai sottoparagrafi 6, 7 e 8 precedenti. Con l'eccezione delle operazioni con paracadute, non devono essere trasportate a bordo più di 6 persone indispensabili alla missione, esclusi i membri dell'equipaggio.”
10. All'articolo 8, paragrafo 2, il testo “e operazioni specializzate” è aggiunto dopo “operazioni non commerciali con aeroplani ed elicotteri complessi a motore”.
11. Il seguente paragrafo viene aggiunto all'articolo 10:
- “4. In deroga al secondo sottoparagrafo del paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare:
- (a) le disposizioni dell'allegato III del regolamento (UE) .../.... alle operazioni specializzate commerciali e alle operazioni specializzate non commerciali di aeromobili complessi a motore fino all'8 aprile 2015; e
  - (b) le disposizioni degli allegati V e VIII a tutte le operazioni specializzate fino all'8 aprile 2015.”
12. Viene inserito un nuovo allegato VIII come indicato nell'allegato a questo regolamento.

## *Articolo 2*

### ***Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento viene applicato a partire dal [giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

*Per la Commissione*

*Il presidente*